



LICEO CLASSICO

EMPEDOCLE

Via Empedocle 169, 92100 AGRIGENTO
Tel: 0922.20335 - Fax: 0922.20237

Prot. n. 3153°A/34

Agrigento, 23/04/2013

All'Assessore Regionale
Pubblica Istruzione
Al Dott. Giuseppe Riccioli
e p.c. Alla Dott.ssa Olimpia Campo
PALERMO

Oggetto: Quesito.

In riferimento al Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 2416 del 18/06/2012, con il quale viene determinato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2012/2013, si pone all'attenzione della S.V. quanto previsto dall'art.4 del medesimo decreto, in ordine alla competenza attribuita ai Consigli di Circolo e di Istituto di poter disporre eventuali adattamenti del calendario scolastico con criteri di flessibilità, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa.

In particolare è il primo comma dell'articolo 4 ad enunciare tale principio, argomentandolo con un assunto che si conclude con la seguente affermazione << prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso>>. Il comma successivo richiama, quale condizione prioritaria degli adattamenti del calendario scolastico, che gli stessi vadano stabiliti nel rispetto dell'art.74, 3° comma, del D.Lgs. 297/94, che pone il vincolo alle Istituzioni Scolastiche di garantire almeno 200 giorni di lezione nel corso dell'anno.

Si chiede pertanto di voler chiarire se il prevedere << la compensazione delle attività non effettuate>> richiamata al comma 1 dell'art.4, riguardi solo le situazioni in cui eventuali interruzioni delle attività didattiche vengano a determinare una riduzione dei giorni di lezione, tale da non rispettare il limite dei 200 giorni fissato dalla norma, o costituisca comunque un obbligo correlato a qualunque adattamento deliberato dalle singole scuole.

Poiché il dubbio interpretativo sorge dalla formulazione stessa del comma 1 dell'art.4, qualora la risposta al quesito chiarisse che le Istituzioni Scolastiche non siano tenute a prevedere alcuna forma di compensazione, se il loro calendario garantisce 200 giorni di lezione, lo stesso comma 4 potrebbe essere così riproposto: << Nell'ambito del calendario i Consigli di Circolo e d'Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni. Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali. Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma del D. Lgs.vo 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto Scuola, **prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso**>>.

Nell'attesa di un riscontro si porgono
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Maria Sermenghi)